



N. 1

Gennaio

2017

In questo numero:

1. Alcune novità sugli adempimenti degli enti non commerciali per il 2017
2. Compensi erogati dagli enti sportivi dilettantistici
3. Iscrizione Camera di Commercio (REA)
4. Adempimenti mese di Gennaio

1. Alcune novità sugli adempimenti degli enti non commerciali per il 2017

Grazie al decreto fiscale 193/2016 convertito dalla L. 225/2016 ed alla legge di Bilancio 2017 (non ancora pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale") anche gli enti non commerciali dovranno fare i conti con alcune novità.

La prima novità è sicuramente l'introduzione dell'elenco trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e ricevute e registrate nello stesso trimestre, comprese le bollette doganali nonché i dati delle relative variazioni (articolo 21 del D.L. 78/2010, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 193/2016). La trasmissione telematica di questo elenco dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per il solo anno 2017, però, è previsto che la trasmissione dell'elenco dei primi due trimestri avvenga congiuntamente entro il 25 luglio 2017. Tale adempimento, al momento, riguarda anche le associazioni che applicano il regime della L. 398/1991.

È inoltre stato disposto l'obbligo di trasmettere un ulteriore elenco trimestrale contenente i

dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA. In relazione a questo adempimento è stato espressamente previsto l'esonero, tra gli altri, per i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (tra cui anche coloro che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della L. 398/1991).

Scadrà il prossimo 31 marzo il termine per la consegna ai soggetti interessati delle Certificazioni Uniche relative al 2016. Il termine per la trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate rimane invece fermo al 7 marzo 2017.

Una novità riguarda anche la scadenza del termine per l'effettuazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP degli enti non commerciali. Infatti, dal 1° gennaio 2017, i versamenti a saldo e primo acconto IRES e IRAP per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare devono essere effettuati entro il 30 giugno. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare i versamenti devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Un'altra novità riguarda la modifica apportata alla L. 398/1991 dalla legge di Stabilità per il 2017. Viene infatti previsto che *“all'articolo 90, comma 2, L. 289/2002, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000,00 euro»*”.

In conseguenza della modifica, le associazioni con esercizio coincidente con l'anno solare potranno accedere dal 1° gennaio 2017 al regime della L. 398/1991 purché entro la fine dell'anno 2016 non abbiano goduto di proventi commerciali superiori ai 400.000,00 euro. L'associazione che nel corso del 2016 sia uscita dal regime per aver superato il limite imposto in precedenza, potrà rientrarvi a partire dal 1° gennaio prossimo.

I sodalizi con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio, 1° luglio 2016-30 giugno 2017) potranno applicare il regime forfettario se nel periodo d'imposta precedente (chiuso al 30 giugno 2016) abbiano conseguito proventi commerciali al di sotto del limite di 400.000,00 euro.

L'ultima novità riguarderà la riduzione della aliquota IRES al 24% a partire sempre dall'esercizio 2017.

2. Compensi erogati dagli enti sportivi dilettantistici

Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari

speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori, ecc...) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità.

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell'esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei "redditi diversi".

Per poter considerare "redditi diversi" queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo).

LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all'importo di **7.500 euro**. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef di chi li percepisce. Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all'aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all'Irpef.

Tale ritenuta si effettua:

- **a titolo d'imposta**, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro;
- **a titolo d'acconto**, se superiore a 28.158,28.

Anche le somme corrisposte per i rapporti di "collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale" in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono "redditi diversi".

Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso ricevuto.

Nel secondo caso, invece, ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l'importo ricevuto e la ritenuta subita.

Gli sportivi che in un periodo d'imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l'ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.

Possano fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all'interno dell'associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile.

Sono escluse dall'imponibile e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.

LA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI

- Fino a 7.500,00 euro (Nessuna Ritenuta)
- Da 7.501 a 28.158,28 euro (Ritenuta a titolo d'imposta del 23% + addizionale regionale + addizionale comunale)
- Oltre 28.158,28 euro (Ritenuta a titolo d'acconto del 23% + addizionale regionale + addizionale comunale)

3. Iscrizione Camera di Commercio (REA)

Il REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) è un repertorio/elenco tenuto dalle Camere di Commercio.

Il REA raccoglie notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative a soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere), ma anche relative a soggetti iscritti nel Registro Imprese (denuncia di inizio, modifica e cessazione dell'attività e l'apertura, modifica e cessazione di unità locali).

Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che "...ove non ricorrano i presupposti che determinano l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un'attività economica che si sostanzia nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell'associazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative".

A) Se un'associazione (es. sportiva, parrocchiale, culturale, di promozione sociale...) svolge, in modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale verso terzi (es. gestione di un punto di ristoro, stand a fiere o altre manifestazioni...) e quindi possiede un numero di partita IVA, allora deve iscriversi al REA. A volte può essere di interesse dell'associazione iscriversi al REA, al fine di poter stipulare una convenzione o altra forma

di accordo/intesa con amministrazioni pubbliche. Queste, infatti, possono richiedere come requisito indispensabile per l'avvio delle convenzioni l'iscrizione al REA.

B) Se, invece, l'associazione svolge esclusivamente l'attività istituzionale verso i soci (ad esempio si limita a riunioni e incontri culturali), l'obbligo dell'iscrizione al REA non sussiste.

Più in generale, per iscrivere al REA un'associazione che svolge delle attività economiche è necessario che tali attività economiche siano rivolte all'esterno (che non siano iniziative solo per gli associati).

L'iscrizione al REA va effettuata da un amministratore, da un PROCURATORE o da un legale rappresentante dell'Associazione stessa mediante la compilazione, in ogni sua parte, del Modello R che va inviato in modalità telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

ATTENZIONE - Le denunce da effettuare al REA devono essere presentate entro trenta giorni dalla manifestazione dell'evento denunciato (valgono le stesse modalità previste per le denunce al Registro Imprese).

La mancata o ritardata iscrizione al REA è sanzionabile da parte del Registro Imprese.

4. Adempimenti mese di Gennaio

15 Gennaio

- annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

16 Gennaio

- versamento iva mensile del mese di Dicembre 2016;
- versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente tramite Modello F24;
- versamento ritenute d'acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti € 7500;
- versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti

(co.co.pro.) ed ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito netto (6.250 € il lordo) nel corso di un anno solare.

31 Gennaio

- Tasse CC. GG per chi detiene apparecchi radio e/o TV.



Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Via Montecatini, 5 - 00186 Roma
tel 06 6990498 - 06 6796389 fax 06 6794632

*Copyright © 2016 - 2017
All rights reserved.*
